

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 maggio 2003, n. 697.

Linee guida vincolanti per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del D.Leg.vo n. 31/01.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le linee guida vincolanti per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del D.Leg.vo n. 31/01 contenute nel documento istruttorio stesso, quale piano integrativo della deliberazione della Giunta regionale n. 1425/01;

3) di trasmettere tale atto, per il seguito di competenza, agli enti competenti nella materia di che trattasi;

4) di delegare alla Direzione regionale alla sanità e servizi sociali, Servizio V prevenzione e sanità pubblica, il compito di provvedere alle eventuali integrazioni o modificazioni del presente atto che si rendessero necessarie;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Il Relatore
Rosi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Linee guida vincolanti per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del D.Leg.vo n. 31/01.**

Con deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2001, n. 1425, sono state dettate le linee di indirizzo regiona-

le sulle competenze delle Az. USL in materia di controllo delle acque destinate al consumo umano (art. 8, comma 1, D. Leg.vo n. 31/01). La deliberazione conteneva altresì il piano regionale per l'attuazione triennale graduale delle disposizioni del decreto 31/01.

Il gruppo di lavoro regionale, del quale fanno parte la Regione dell'Umbria, le Az. USL, le Autorità d'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) e l'ARPA, costituito per l'analisi e le proposte operative per l'attuazione del D. Leg.vo 31/01 e s.m.i., vista la operatività dei gestori unici degli impianti degli acquedotti e quindi le competenze loro assegnate dalla normativa vigente, ha rilevato la necessità di implementare il piano regionale con linee guida stralcio che completano le indicazioni fornite con la DGR n. 1425/01 e che si riferiscono ai criteri generali di omogeneità per il controllo, l'identificazione dei punti di prelievo interni ed esterni e la frequenza delle analisi delle acque destinate al consumo umano.

PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE E PER I CONTROLLI ISPETTIVI ED ANALITICI.

Il controllo di qualità delle acque destinate al consumo umano ha come scopo la tutela della salute pubblica.

Il giudizio di qualità delle acque deve sempre basarsi su una valutazione d'insieme dei dati analitici integrati dalle risultanze degli esami ispettivi.

I gestori degli impianti devono porre ogni attenzione a cautela nel programmare ed effettuare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria incidenti sulla conservazione e sul risanamento delle strutture ed impianti di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione delle acque. Tali impianti devono essere conformi in sede di progettazione, costruzione ed esercizio a quanto previsto dalla normativa vigente nel settore e devono garantire la sicurezza igienica a partire dall'impianto di captazione fino al punto di consegna (contatore).

CONTROLLI DEL GESTORE.

I gestori degli impianti acquedottistici attuano controlli ispettivi dagli impianti di attingimento fino al punto di consegna, compilano una relazione tecnica in merito alle caratteristiche costruttive (Allegato II al decreto Ministero della sanità 26 marzo 1991) ed evidenziano i potenziali pericoli di contaminazione della risorsa idrica. In particolare:

alla captazione

a) verificano la sussistenza delle aree di salvaguardia (art. 21 D.Leg.vo 152/99) e provvedono alla loro gestione (art. 13 e 24 legge 36/94); nel caso di mancata definizione delle aree di salvaguardia si attivano affinché la competente ATO ne proponga alla Regione l'individuazione (art. 21 D.Leg.vo 152/99);

b) effettuano analisi atte ad accertare:

— se le acque siano tali da consentire l'utilizzazione a scopo potabile senza alcun trattamento;

— se siano tali da consentire l'utilizzazione a scopo potabile dopo trattamento;

c) richiedono alla Az. USL competente il rilascio del giudizio di qualità ed idoneità d'uso;

alla adduzione, accumulo e distribuzione fino al punto di consegna:

a) verificano le interazioni tra insediamenti esistenti e la condotta e, in relazione all'importanza dell'impianto, al

tipo delle condutture ed alle caratteristiche dei terreni attraversati, propongono alle autorità competenti gli eventuali provvedimenti amministrativi atti a preservare la qualità dell'acqua trasportata (fascia di protezione della condotta e dei serbatoi con limitazioni d'uso);

b) verificano il materiale di costruzione delle strutture e la possibilità di cessione di elementi o sostanze che possano alterare la qualità delle acque;

c) verificano che non ci siano interferenze con la rete fognaria;

d) verificano che i serbatoi di accumulo siano stati eseguiti secondo le tecniche prescritte dalla normativa vigente atte a tutelare la sicurezza igienica degli impianti (allegato II al decreto del Ministero della sanità 26 marzo 1991);

e) effettuano analisi ai serbatoi di accumulo ed alla distribuzione, atte ad accertare la corrispondenza ai valori di parametro.

Punti di controllo analitici.

Il controllo analitico ha come scopo fondamentale la tutela della salute pubblica, per questo motivo tutti gli esami di laboratorio devono essere eseguiti con la frequenza dovuta e nel rispetto dei programmi di campionamento definiti nei piani di lavoro annuali. Ai fini della sorveglianza routinaria dei requisiti di qualità delle acque un numero elevato di controlli, anche se mirato solo ad alcuni parametri, ha talora molto più significato dell'esecuzione di pochi controlli volti al rilevamento di numerosi parametri, spesso non giustificati dall'anamnesi della qualità delle acque dei singoli acquedotti, e per lo più, onerosi in termini di costo ed utilizzo delle risorse umane deputate all'esecuzione delle analisi. Le risultanze analitiche e la verifica dello stato delle fonti di approvvigionamento e degli impianti di captazione, accumulo e distribuzione, effettuate al momento del prelievo, anche in relazione con sversamenti industriali, agricoli, od urbani, nelle diverse condizioni di portata e piovosità, sono di fondamentale importanza per prevenire il degrado delle risorse idriche e tutelare la qualità delle acque.

Operazioni di campionamento, punti significativi e frequenze.

L'effettuazione delle operazioni di campionamento riveste importanza non inferiore a quella dell'analisi vera e propria e può talvolta condizionarne il risultato; è quindi necessario attenersi scrupolosamente alle modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei campioni definite nell'allegato III al DM 26 marzo 1991, integrato, ove necessario, dalle direttive impartite dai laboratori competenti per le determinazioni analitiche.

Altrettanto importante è la corretta identificazione del punto di prelievo, essenziale per l'adozione di eventuali provvedimenti e per l'elaborazione successiva dei dati, che è garantita solo dall'utilizzo di un codice identificativo univoco concordato tra gestori unici, Az. USL ed ARPA. Tutti i campioni prelevati devono essere etichettati con tale codice che sarà riportato anche sul verbale di accompagnamento del campione.

I punti di prelievo debbono essere situati in posizioni che consentano un accesso rapido e sicuro per gli operatori, oltre ad essere significativi per ogni acquedotto. Debbono cioè essere rappresentativi della variabilità delle caratteristiche dell'acqua nei diversi punti della rete di distribuzione dell'acquedotto nell'arco dell'anno. La scelta va finalizzata all'esigenza di individuare le situazioni di rischio che potrebbero interessare anche solo una parte dell'acquedotto,

che non verrebbero evidenziate se il controllo fosse effettuato sui punti che rappresentano solo la qualità media dell'acqua di rete. La costante presenza di acqua in pressione nella rete acquedottistica tende ad impedire le infiltrazioni dalle fessurazioni; in questo caso possono diventare significativi i punti di immissione per la valutazione dei parametri chimici. L'obsolescenza dei materiali di costruzione e la loro ramificazione può influire negativamente sui valori dei parametri microbiologici e quindi i punti di controllo a valle delle strutture obsolete possono essere i più significativi per la valutazione di tali parametri. Per tali considerazioni, portate ad esempio, i punti significativi per il controllo dei parametri chimici potrebbe essere diverso da quelli per il controllo dei parametri microbiologici. A tal fine è opportuna una valutazione congiunta tra gestori degli acquedotti ed Az. USL., sulla base dei criteri generali di seguito riportate.

È pertanto auspicabile la valutazione concorde dei gestori e delle Az. USL delle singole situazioni degli acquedotti, privilegiando il controllo più frequente dei parametri più significativi nei punti significativi, piuttosto che il controllo meno frequente di un maggior numero di parametri in tutti i punti di prelievo, basando quindi la programmazione su un'attenta valutazione delle serie analitiche storiche (anamnesi). È necessario altresì mantenere costante la periodicità del campionamento, salvo i casi in cui vi siano motivi per concentrare il controllo in un determinato periodo dell'anno. Inoltre in tutti i casi in cui l'approvvigionamento provenga da acque sottoposte a trattamento prima della immissione nella rete di distribuzione, è opportuno attuare anche controlli sull'acqua non trattata, in modo da poter disporre nel tempo di serie storiche che consentano di valutare l'andamento della situazione, e la necessità o meno di mantenere in atto il trattamento di potabilizzazione. La variazione in aumento o in diminuzione delle frequenze di controllo va riferita al singolo parametro, come va riferita al singolo punto di controllo e non all'insieme dei punti di controllo.

Punti di prelievo per i controlli analitici interni.

I gestori degli acquedotti individuano, possibilmente concordandoli con le Az. USL, i punti di controlli interni.

I punti di controllo interni vanno identificati:

- a) alla captazione;
- b) ai serbatoi di accumulo;
- c) alla distribuzione.

I criteri di identificazione di tali punti, n. e tipologia di parametri chimici, microbiologici e frequenza analitica devono basarsi su:

- 1) carta di vulnerabilità degli acquiferi nell'area geologica di captazione;
- 2) presenza di area di salvaguardia;
- 3) valori pressori dell'acqua nella rete acquedottistica;
- 4) qualità degli impianti acquedottistici;
- 5) presenza o meno di impianto di potabilizzazione;
- 6) numero di abitanti serviti;
- 7) anamnesi sulla qualità delle acque distribuite.

Punti di prelievo per i controlli analitici esterni.

Le Az. USL individuano i punti di controllo esterni.

I criteri per la frequenza dei controlli, il numero e la tipologia di parametri chimici, e microbiologici deve basarsi su:

1) popolazione servita e/o volume di acqua distribuita ogni giorno;

2) valutazione congiunta con i gestori degli acquedotti sulle caratteristiche degli impianti e la qualità delle acque, sulla base delle attività e considerazioni citate nella parte precedente del presente documento e nella D.G.R. n. 1425/01.

GESTIONE DELLE RISULTANZE ANALITICHE.

Premesso che relativamente ai compiti dei gestori, all'attività di vigilanza in generale, ai controlli sanitari ed alle modalità di campionamento, compresa la formulazione del giudizio di qualità ed idoneità all'uso si fa riferimento al decreto ministeriale 26 marzo 1991 tuttora in vigore, l'Ente gestore deve comunicare all'Az. USL territorialmente competente, con cadenza mensile, tutti i risultati analitici dei controlli interni e tempestivamente le non conformità. L'Az. USL comunicherà immediatamente i risultati non conformi agli enti interessati per gli eventuali provvedimenti ed invierà annualmente una relazione al sindaco, al gestore ed all'ATO contenente tutti i dati analitici commentati sull'attività di controllo delle acque destinate al consumo umano.

INTERPRETAZIONE DEI DATI ANALITICI.

Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso delle acque destinate al consumo umano è fondato sulle risultanze dei controlli analitici, eventualmente integrate anche dalle valutazioni dei laboratori competenti per le determinazioni analitiche, e deve basarsi su una valutazione globale delle caratteristiche qualitative dell'acqua che tenga conto dei caratteri organolettici e del riscontro analitico dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici, e sulla loro rispondenza ai limiti tabellari.

La valutazione è effettuata anche in relazione ai dati forniti dall'esame ispettivo alle fonti di approvvigionamento, alla adduzione, accumulo e distribuzione dell'acqua, nonché sulla base della serie storica (anamnesi) delle analisi eseguite.

La formulazione di tali giudizi nel caso di conformità ai requisiti di qualità fissati dal D.Leg.vo 31/01 (ovvero dal D.P.R. 236/88 fino alla scadenza dei termini di adeguamento) costituisce un momento importante per la valutazione dello stato della qualità delle risorse idriche e per la previsione di cambiamenti che possono subire nel tempo. Maggiore rilevanza tuttavia riveste la gestione degli esiti di non conformità, per l'impatto che può avere sulla salute pubblica e per gli oneri che possono derivare.

Fermo restando che il superamento dei limiti fissati dal D.Leg.vo 31/01 (ovvero del DPR 236/88 fino alla scadenza dei termini di adeguamento) comporta l'emissione di un giudizio di non conformità, tuttavia non tutti i casi di non conformità sono indicativi di una vera e propria contaminazione, e che di conseguenza non sempre ci si trova di fronte a situazioni di reale rischio per la salute.

Non si può infatti trascurare che il superamento del valore limite ha un significato ben diverso, in termini di rischio sanitario, a seconda del parametro considerato e dell'entità del superamento, né si può prescindere dalla conoscenza dei meccanismi dell'attività di controllo, ovvero degli errori sistematici che si possono commettere nelle varie fasi della medesima, né tantomeno dalla conoscenza

della situazione dell'acquedotto oggetto del controllo, nonché dalla valutazione dei costi e benefici delle diverse opzioni disponibili.

La conoscenza della situazione, e il confronto con le serie storiche relative al parametro in gioco, consente di stabilire se il superamento del valore limite è un evento occasionale oppure è coerente con esse e pertanto in qualche misura prevedibile. Questo confronto è essenziale per poter ragionevolmente escludere o ipotizzare l'eventualità del «falso positivo», cioè la possibilità che si siano verificati errori casuali (al momento del prelievo del campione, all'opposizione dei contrassegni di riconoscimento, durante l'analisi, nella refertazione).

La formulazione di queste ipotesi, pur non esimendo dalla necessità di adottare provvedimenti, può infatti consentire l'individuazione di interventi di minor impatto, in attesa di una riconferma analitica.

Ai fini della corretta valutazione del dato è molto utile poter effettuare il confronto con le risultanze degli accertamenti analitici, eventualmente effettuati nella stessa tornata, sui campioni prelevati presso le altre fonti di approvvigionamento e/o ai punti rete dell'acquedotto stesso, tenendo conto delle caratteristiche tipologiche della rete e dell'influenza delle diverse fonti di approvvigionamento che alimentano l'acquedotto medesimo. La possibilità di operare il confronto dipende dai criteri di organizzazione dei controlli, che, se correttamente impostati, potrebbero da subito circoscrivere l'estensione ed individuare l'origine, se non la causa, della presunta contaminazione.

GESTIONE DEGLI ESITI DI NON CONFORMITÀ


1) Non corrispondenza ai valori di parametro (parti A e B dell'allegato I al D.Leg.vo 31/01).

Qualora l'Az. USL verifichi che le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro A e B dell'allegato I al D.Leg.vo 31/01, comunica al gestore il superamento e, se necessario, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana, nonché dei rischi che potrebbero derivare da una interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.

Sia che vengano adottati o meno provvedimenti cautelativi il gestore, individuate le cause, dovrà attuare i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate; tali provvedimenti saranno comunicati tempestivamente alla Az. USL, ed all'ATO, per consentire l'effettuazione dei controlli da parte della Az. USL con garanzia dei diritti di difesa.

Se tali controlli dovessero risultare ancora sfavorevoli l'Az. USL, valutata l'entità della non conformità nonché la congruità o meno dell'intervento adottato, emetterà sanzione amministrativa o proporrà, nel caso non fosse stato fatto in precedenza, la messa in atto di idonei provvedimenti cautelativi del sindaco (schema 1).

Il sindaco, l'Az. USL, l'ATO ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno di propria competenza.



Se è l'ente gestore ad evidenziare la non conformità, lo stesso comunicherà alla Az. USL il superamento del valore di parametro ed i provvedimenti intrapresi. La procedura quindi seguirà le modalità dello schema 1.


2) NON CORRISPONDENZA AI VALORI DEI PARAMETRI INDICATORI (PARTE C DELL'ALLEGATO I AL D. LEG.VO 31/01.

Se è l'Az. USL ad evidenziare la non conformità, la stessa comunica all'ATO il superamento del parametro ed indica il potenziale rischio per la salute. L'ATO mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle

acque, ove ciò sia necessario, per tutelare la salute umana. L'ATO comunica i provvedimenti adottati alla Az. USL, la quale effettuerà propri controlli analitici. Qualora tali controlli risultino non conformi verranno proposti all'ATO idonei provvedimenti gestionali (schema 2).

Se è l'ente gestore ad evidenziare la non conformità, lo stesso dovrà darne comunicazione ad ATO ed Az. USL. La procedura quindi seguirà le modalità di cui allo schema 2.

Nel caso in cui la situazione di non conformità rilevata possa costruire un rischio per la salute umana la az. USL proporrà al Sindaco l'adozione di idonei provvedimenti cautelativi.



Perugia, li 28 maggio 2003

L'istruttore
F.to GIANFRANCO TANZILLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2003, n. 917.

DGR n. 1616/2002 relativa all'attuazione delle misure 1.1.1(a), 1.1.3(p), 1.2.1(g), 3.3.1(o), 3.2.1(s) e 3.3.2(q) del PSR per l'Umbria 2000-2006. Spostamento del termine temporale per la formazione delle graduatorie.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomen-

to in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c.3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la con-

seguinte proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) fermo restando quanto altro contenuto nella propria deliberazione 20 novembre 2002 n. 1616 (B.U.R. n. 53 del 4 dicembre 2002, s. o. n. 3), il termine di scadenza per la formazione delle graduatorie indicato all'art. 14, quattordicesimo comma, deve intendersi prorogato al mese di ottobre 2003;

3) disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Bocci

Il Vicepresidente
MONELLI

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO IV PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE, FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 giugno 2003, n. 5068.

Albo regionale degli animatori di formazione in medicina generale - Aggiornamento.

N. 5068. Determinazione dirigenziale 11 giugno con la quale viene aggiornato l'albo di cui all'oggetto.

Il testo integrale della determinazione di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Parte III (Avvisi e concorsi) n. 28 dell'8 luglio 2003.

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 giugno 2003, n. 5137.

D.G.R. n.1574/02 - PSR dell'Umbria 2000/2006 - Misura 1.2.2 m) - Azione d - Tipologia 1 - Elenco domande ammesse, approvazione graduatoria e relativo finanziamento.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la D.G.R. n. 1574/02 relativa alla concessione di

aiuti previsti dal P.S.R 2000-2006, misura 1.2.2 (m) «Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità», azione d) «Introduzione di sistemi di certificazione e controllo», ed in particolare la parte riguardante la tipologia 1;

Vista la D.G.R. n. 739 del 5 giugno 2003 con la quale vengono rideterminate le assegnazioni finanziarie per le tipologie di intervento previste dalla D.G.R. n. 1574/02 ed in particolare per la tipologia 1;

Preso atto dell'esito degli accertamenti istruttori, ai sensi dell'art. 6 (tipologia 1) della D.G.R. n. 1574/02, dai quali risultano ammissibili a finanziamento tutte le domande pervenute, così come specificato nell'allegato verbale istruttorio (*allegato A*);

Ravvisata la necessità, sempre ai sensi dell'art. 6 (tipologia 1) della stessa D.G.R., di assumere le determinazioni conseguenti, definendo la graduatoria di merito delle istanze ammissibili ed il loro relativo contributo;

Atteso che le richieste di aiuto pervenute assommano a € 557.927,00 e che le spese ammissibili sono pari ad € 489.641,22;

Considerato che le risorse disponibili permettono di sovvenzionare tutte le istanze ammissibili per i seguenti importi:

— Consorzio tutela «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale»	€ 85.552,80
— Consorzio tutela del IGP «Prosciutto di Norcia»	€ 93.425,48
— CO.RE.OL.	€ 100.000,00
— Consorzio tutela vini Colli Martani	€ 38.772,94
— Consorzio tutela vini Torgiano	€ 74.890,00
— Consorzio tutela vini Montefalco	€ 100.000,00

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di approvare la graduatoria generale di merito delle istanze risultate ammissibili, redatta ai sensi dell'art. 6 (tipologia 1) della D.G.R. in oggetto, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 7 (tipologia 1) della medesima e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*allegato B*);

2. di accordare gli aiuti a favore delle ditte utilmente collocate nella graduatoria di cui al punto 1), per i seguenti importi:

— Consorzio tutela «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale»	€ 85.552,80
— Consorzio tutela del IGP «Prosciutto di Norcia»	€ 93.425,48
— CO.RE.OL.	€ 100.000,00
— Consorzio tutela vini Colli Martani	€ 38.772,94
— Consorzio tutela vini Torgiano	€ 74.890,00
— Consorzio tutela vini Montefalco	€ 100.000,00

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 giugno 2003

Il dirigente responsabile del servizio
ERNESTA MARIA RANIERI

Allegato A) - Omissis